

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/760 DELLA COMMISSIONE**del 13 maggio 2016****relativo a misure eccezionali di sostegno nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 220, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 dicembre 2014 l'Italia ha rilevato e notificato la presenza di un'influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H5N8. Il focolaio è stato rilevato in un'azienda commerciale di tacchini maschi da ingrasso situata nel comune di Porto Viro in provincia di Rovigo, regione Veneto.
- (2) L'Italia ha adottato, immediatamente e con efficienza, tutte le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessarie a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) In particolare, le autorità italiane hanno adottato misure di controllo, monitoraggio e prevenzione e istituito zone di protezione e di sorveglianza a norma della decisione di esecuzione 2014/936/UE della Commissione ⁽³⁾. In questo modo sono riuscite a sventare rapidamente la minaccia. Le misure veterinarie e di polizia sanitaria a livello unionale e nazionale sono state applicate fino al 16 febbraio 2015 in tutte le aziende tranne l'azienda di allevamento dei tacchini maschi da ingrasso, che le ha applicate fino al 25 febbraio 2015.
- (4) Il 23 giugno 2015 le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che le misure veterinarie e di polizia sanitaria applicate per contenere e sradicare il virus si sono ripercosse su taluni operatori, i quali hanno subito perdite di reddito non ammissibili al contributo finanziario dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (5) Il 23 giugno 2015 la Commissione ha ricevuto dalle autorità italiane una richiesta formale di partecipazione al finanziamento di talune misure eccezionali di sostegno ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. L'11 e il 27 gennaio 2016 le autorità italiane hanno precisato la richiesta.
- (6) In seguito all'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria, l'immissione dei volatili in aziende di allevamento di capponi, polli golden, polli standard e tacchini da ingrasso situate nelle zone di protezione e di sorveglianza è stata ritardata e un'azienda di allevamento di tacchini da riproduzione situata in tali zone non ha potuto produrre uova da cova. Ne è risultata una perdita di produzione di capponi, polli golden, polli standard e tacchini da ingrasso e una perdita di produzione di uova da cova di tacchini da riproduzione durante il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria. È pertanto opportuno compensare tali perdite.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CE (GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2014/936/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Italia (GUL 365 del 19.12.2014, pag. 160).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GUL 189 del 27.6.2014, pag. 1).

- (7) In seguito all'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria, polli provenienti da diverse aziende situate nella zona di protezione sono stati immediatamente macellati e le carni ottenute sono state sottoposte a trattamento termico conformemente all'articolo 23 della direttiva 2005/94/CE o congelate per agevolare la vendita graduale delle carni di pollame congelate nella zona di protezione. Le perdite dovute alla differenza di valore tra le carni di pollame fresche e le carni di pollame sottoposte a trattamento termico o congelate dovrebbero pertanto essere compensate.
- (8) A norma dell'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dall'Italia per le misure eccezionali di sostegno. I quantitativi massimi ammissibili al finanziamento per ciascuna misura eccezionale di sostegno al mercato dovrebbero essere fissati dalla Commissione una volta esaminata la richiesta ricevuta dall'Italia.
- (9) Per evitare rischi di sovracompensazione, occorre fissare un importo forfettario di partecipazione finanziaria ad un livello appropriato per ciascun prodotto.
- (10) Le specie interessate sono i polli (capponi, polli golden e polli standard) e tacchini (maschi e femmine) da carne, le uova da cova di tacchino e le carni di pollo trattate termicamente o congelate.
- (11) Per evitare il rischio di doppio finanziamento, le perdite incorse non dovrebbero essere state compensate da aiuti di Stato o dalle assicurazioni e la partecipazione finanziaria dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitata ai prodotti ammissibili per i quali non è stato ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.
- (12) La portata e la durata delle misure eccezionali di sostegno previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate allo stretto necessario per sostenere il mercato interessato.
- (13) Ai fini di una sana gestione finanziaria delle misure eccezionali di sostegno, solo i pagamenti che l'Italia versa ai beneficiari entro il 30 settembre 2016 sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 907/2014 della Commissione ⁽¹⁾ non è d'applicazione.
- (14) Per garantire l'ammissibilità e correttezza dei pagamenti, le autorità italiane dovrebbero procedere a controlli ex ante.
- (15) Per permettere all'Unione di effettuare un controllo finanziario, le autorità italiane dovrebbero comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.
- (16) Per far sì che l'Italia proceda all'attuazione immediata delle misure in questione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese incorse dall'Italia a sostegno del mercato delle uova da cova e carni di pollame, gravemente colpito dall'insorgere di un'influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H5N8, rilevata e notificata dall'Italia il 15 dicembre 2014, e per la quale sono state applicate misure veterinarie e di polizia sanitaria a livello unionale e nazionale fino al 16 febbraio 2015 in tutte le aziende tranne l'azienda di allevamento di tacchini maschi da ingrasso, che le ha applicate fino al 25 febbraio 2015.

Le spese sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo se sono versate dall'Italia al beneficiario entro il 30 settembre 2016. Non si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GUL 255 del 28.8.2014, pag. 18).

Articolo 2

Il livello massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione è articolato come segue:

- a) per la perdita di produzione di uova da cova di tacchine da riproduzione situate nella zona di sorveglianza, l'importo forfettario è di EUR 0,42 per uovo di tacchina che rientra nel codice NC 0407 19 11, fino ad un massimo di 313 560 uova;
- b) per la perdita di produzione di carni di pollame dovuta ai ritardi connessi alle misure veterinarie e di polizia sanitaria per i capponi, polli golden, polli standard e tacchini maschi e femmine da ingrasso nelle aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza, l'importo forfettario è di:
 - i) 0,022 EUR a settimana per cappone che rientra nel codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 262 400 capi e ad un importo massimo di 42 146,98 EUR;
 - ii) 0,0244 EUR a settimana per pollo golden che rientra nel codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 7 500 capi e ad un importo massimo di 1 620,86 EUR;
 - iii) 0,0136 EUR a settimana per pollo standard che rientra nel codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 1 271 908 capi e ad un importo massimo di 83 715,00 EUR;
 - iv) 0,0636 EUR a settimana per tacchina femmina da ingrasso che rientra nel codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 35 040 capi e ad un importo massimo di 23 240,53 EUR;
 - v) 0,0722 EUR a settimana per tacchino maschio da ingrasso che rientra nel codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 34 000 capi e ad un importo massimo di 15 387,43 EUR;
- c) per la perdita di valore tra la carne di pollo fresca e la carne di pollo sottoposta a trattamento termico, a partire da polli standard immediatamente macellati nella zona di protezione, il tasso forfettario è pari a 0,3761 EUR/kg vivo fino ad un importo totale di 98 297,50 EUR;
- d) per la perdita di valore tra la carne di pollo fresca e la carne di pollo congelata, a partire da polli standard immediatamente macellati nella zona di protezione, il tasso forfettario è pari a 0,04 EUR/kg di carne di pollo fino ad un importo totale di 3 402,44 EUR.

Articolo 3

La partecipazione finanziaria dell'Unione in conformità al presente regolamento si limita ai prodotti non compensati da aiuti di Stato né da assicurazioni e che non hanno ottenuto contributi finanziari dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 652/2014.

Articolo 4

Prima di procedere al pagamento, l'Italia effettua controlli amministrativi e materiali completi per accertare la conformità al presente regolamento.

In particolare, le autorità italiane verificano:

- a) l'ammissibilità del beneficiario che presenta domanda di sostegno;
- b) per ciascun operatore ammissibile: l'ammissibilità, la quantità e l'effettiva perdita di produzione di uova da cova di tacchine da riproduzione;
- c) per ciascun operatore ammissibile: l'ammissibilità, la quantità e l'effettiva perdita di produzione di carni di pollo e di tacchino a causa dei ritardi nell'immissione di capponi, polli golden, polli standard e tacchini da ingrasso nelle aziende situate nelle zone di protezione e sorveglianza durante l'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria;

- d) per ciascun operatore ammissibile: l'ammissibilità, la quantità e l'effettiva perdita di valore tra carne di pollo fresca e carne di pollo trattata termicamente a partire da polli standard immediatamente macellati nella zona di protezione durante l'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria;
- e) per ciascun operatore ammissibile: l'ammissibilità, la quantità e l'effettiva perdita di valore tra carne di pollo fresca e carne di pollo congelata a partire da polli standard immediatamente macellati nella zona di protezione durante l'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria;
- f) che gli operatori ammissibili non abbiano ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all'articolo 2.

Articolo 5

Le autorità italiane comunicano alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
